

La Commissione si era poi essa pure preoccupata delle osservazioni testè fatte dall'onorevole deputato Michellini, che cioè coll'articolo in questione si attribuisse al Ministero una facoltà che è di competenza del potere legislativo; tuttavia dopo matura discussione si determinò ad accordare una tale facoltà per la considerazione che il portare nel seno della Camera una questione di circoscrizione territoriale, nella quale sono inevitabilmente in lotta molti interessi, talvolta legittimi, ma talvolta anche tutt'altro che giusti, fa nascere il pericolo di trascinare i deputati, quasi loro malgrado, in iscaramucce da campanile. Siccome però siffatte questioni interessano ed agitano grandemente le popolazioni, e le preoccupano ben a ragione, perchè ad ognuno importa di avere la giustizia facile, comoda, vicina, a buon mercato, così io spero che l'onorevole signor ministro ne vorrà fare oggetto della sua più scrupolosa sollecitudine.

MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia. Io accetterei come un voto di fiducia, e quindi con riconoscenza, la facoltà che mi desse la Camera di provvedere con decreti reali ad aumentare il numero dei tribunali di circondario, quando riconosca ciò necessario. Ma non potrei accettare l'articolo 54 quando il medesimo dovesse avere il significato che vuol dargli l'onorevole preopinante, quando cioè per quest'articolo io dovessi avere senz'altro il mandato di aumentare il numero di questi tribunali e delle giudicature di mandamento.

Io ammetto che potrà occorrere in qualche località il bisogno di accrescere il numero dei tribunali e il numero delle giudicature di mandamento, e quando questa necessità mi sia dimostrata, io vi soddisferò ben volentieri. Ma non potrei sin d'ora assumere l'impegno di aumentare questo numero, come non potrei assumere l'impegno di diminuirlo.

Io dunque, perchè la cosa sia ben chiara, dichiaro che accetto questa facoltà nel senso che con essa la Camera si rimette al Ministero per l'oggetto di riconoscere se vi siano bisogni ai quali non si sia soddisfatto colla circoscrizione, e perchè provveda a questi bisogni, nel qual caso solo farò, sentiti i consigli di tutti coloro i quali, conoscendo le località e le particolari circostanze delle popolazioni, sono più di me competenti in questa materia.

Dirò poi una parola sola relativamente all'argomento dall'onorevole preopinante ricavato dalla circoscrizione delle antiche provincie del regno per dimostrare il bisogno di aumentare nella Lombardia il numero dei tribunali e delle giudicature di mandamento.

Già fin da quando, nel 1859, io fui al Ministero, aveva dovuto convincermi che la circoscrizione delle antiche provincie dello Stato era assolutamente difettosa, e già allora io aveva preparato una nuova circoscrizione, colla quale veniva notevolmente diminuito il numero dei tribunali, e veniva più notevolmente ancora diminuito il numero delle giudicature.

Del resto, se la Camera desidera conoscere la mia opinione riguardo alle circoscrizioni, voglia esaminare ciò che, usando della facoltà datami dalla legge, ho fatto riguardo alla circoscrizione delle provincie napoletane; da quella circoscrizione potrà la Camera riconoscere che io intendo bensì servire a quel principio per cui la giustizia deve essere avvicinata al giustiziabile, ma voglio ad un tempo servire a quell'altro principio, secondo il quale non vi può essere tribunale il quale funzioni bene, non vi può essere foro il quale sia d'aiuto all'amministrazione della giustizia, se non se quando il tribunale abbia una giurisdizione abbastanza larga perchè i giudici possano essere convenientemente occupati, e il foro che circonda questi tribunali abbia un numero sufficiente di affari.

Queste sono le mie idee su tale proposito. Del resto, dichiaro all'onorevole preopinante che io sentirò sempre con molto piacere le osservazioni che egli od altri vorranno farmi a questo riguardo, e che se, per esempio, si verificasse il caso di cui egli ha fatto cenno, che in una regione montuosa vi fosse una giudicatura, la quale esercitasse la sua giurisdizione sopra una popolazione di 32 mila abitanti, io non tarderei a correggere questo difetto e ad aumentare le giudicature in questa località, perchè io credo impossibile che un giudice possa provvedere convenientemente all'amministrazione della giustizia per 32 mila cittadini, quando questi 32 mila cittadini siano sparsi sopra un territorio molto vasto, e, quello che più importa ancora, montuoso.

Spero che questè dichiarazioni avranno soddisfatto l'onorevole preopinante.

PRESIDENTE. Il deputato Brunet ha facoltà di parlare.

BRUNET. Io propongo la soppressione di quest'articolo.

Le considerazioni addotte dall'onorevole Zanardelli saranno buonissime; potrà presentarsi benissimo la circostanza che convenga aumentare un tribunale di circondario, un giudice di mandamento; ma tutte queste circostanze non hanno nulla che fare nella legge presente. Se è il caso d'introdurre delle modificazioni nelle circoscrizioni giudiziarie, questo si deve fare con una legge, nè noi possiamo dare un voto di fiducia indefinito al Ministero per introdurre delle modificazioni nell'ordinamento giudiziario. Se la Commissione avesse accennato a circostanze particolari, a località determinate, nelle quali fosse riconosciuto il bisogno d'introdurre modificazioni nella circoscrizione giudiziaria, sia coll'aumentare il numero dei tribunali di circondario, sia coll'aumentare il numero dei giudici di mandamento, allora quest'articolo potrebbe aver ancora un po' ragione d'essere.

Ma, allo stato attuale delle cose, l'inserire incidentalmente nella legge un articolo il quale, in sostanza, intacca il principio legislativo, col far sì che venga sancito per decreto reale ciò che debb'essere sancito da una legge, mentre nessun motivo, nessun fatto si adduce a dimostrarne la necessità, io lo credo affatto sconveniente.

Se poi avviene il caso, accennato dall'onorevole ministro di grazia e giustizia, che assolutamente occorra d'introdurre modificazioni in questa circoscrizione coll'aumentare, come ho detto testè, i tribunali di circondario e i giudici di mandamento, tal cosa si potrà fare con una legge speciale. Se noi con quest'articolo diamo un voto di fiducia indefinito al ministro, noi intacchiamo, e ciò dico non per diffidenza verso il ministro, noi intacchiamo un principio generale che dobbiamo preoccuparci grandemente di veder conservato intatto, quello cioè che l'ordinamento giudiziario essendo stabilito dalla legge, le modificazioni che si vogliono introdurre debbono del pari essere da una legge sanzionate.

RESTELLI. Io invito la Camera a mantenere l'articolo ultimo del progetto di legge che ci occupa; e credo debba essere mantenuto per le osservazioni che ci furono addotte dall'onorevole nostro collega Zanardelli.

Se ancora si trattasse di modificare una circoscrizione giudiziaria che già fosse in vigore, crederei che le ragioni addotte dall'onorevole Brunet potessero avere un qualche maggior fondamento; ma, siccome si tratta di attuare una nuova circoscrizione giudiziaria, val meglio, prima che questa giurisdizione sia attuata, di introdurre tutte quelle modificazioni d'aggiunta che si trovassero conformi alle esigenze della Lombardia.

Per queste ragioni credo opportuno di mantenere questo articolo, particolarmente per allontanare, nel caso della pre-